



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

LINEE GUIDA PER IL FINANZIAMENTO DI BORSE DI PERFEZIONAMENTO DA PARTE DI ENTI PRIVATI CON SCOPO DI LUCRO

(Approvate dal Senato accademico il 22 aprile 2020)

Le presenti Linee guida costituiscono un insieme di principi fondamentali alla base di ogni possibile accordo con enti privati con scopo di lucro *(di qui in avanti, anche singolarmente, "Finanziatori")* per il finanziamento di borse di perfezionamento, così come una serie di indicazioni per lo svolgimento delle trattative con i Finanziatori, fermo restando che ogni accordo dovrà essere contrattato singolarmente dai referenti dei corsi di perfezionamento della Scuola.

COMMISSIONE

La commissione giudicatrice dell'esame di ammissione potrà essere composta con un qualificato rappresentante proposto dal Finanziatore.

TEMATICA DI RICERCA

L'argomento della ricerca oggetto della borsa a tema e/o sede specifici dovrà essere in linea con l'orientamento della Scuola in tema di etica della ricerca.

PERIODO MINIMO DI FORMAZIONE PRESSO LA SCUOLA

In caso di accordi che prevedano lo svolgimento di parte delle attività in azienda presso il Finanziatore dovrà essere previsto che l'allievo beneficiario della borsa svolga comunque un periodo minimo di formazione e ricerca presso la Scuola non inferiore a dodici mesi.

IMPEGNO FINANZIARIO

Il Finanziatore deve impegnarsi a sostenere il costo della borsa di perfezionamento e degli oneri accessori per tutta la durata del corso, versando alla Scuola un importo costituito, per ogni anno di corso, dalle seguenti voci:

- a) importo annuale della borsa di perfezionamento, come stabilito dagli organi della Scuola;
- b) relativi oneri previdenziali;
- c) tassa regionale per il diritto allo studio;
- d) fondo per l'attività di ricerca previsto dalla normativa vigente, pari al dieci per cento dell'importo della borsa di cui al precedente punto a);
- e) contributo forfettario a sostegno delle spese di mobilità all'estero del perfezionando: importo stimato in ragione della durata presunta dei soggiorni all'estero per attività di ricerca da parte del perfezionando beneficiario della borsa *(per ogni periodo di ricerca all'estero della durata di almeno un mese continuativo è previsto l'incremento della borsa di studio mensile del 50%, fino ad un massimo di 18 mesi)*;
- f) overhead per la Scuola, ai sensi del Regolamento per convenzioni di ricerca e formazione per conto terzi della Scuola, pari al dieci per cento circa dell'importo totale delle voci di costo precedentemente indicate.

Il contributo concesso dal Finanziatore deve essere almeno pari a tutti i costi sopra elencati.

È possibile tuttavia stipulare accordi per il finanziamento parziale delle borse di perfezionamento, qualora i referenti scientifici della Scuola indichino fondi disponibili su cui far valere i costi della borsa non coperti dal Finanziatore.

Gli importi di cui sopra potranno essere versati alla Scuola in un'unica soluzione entro il termine del trentuno del mese di ottobre antecedente l'inizio del ciclo dottorale, oppure in quote annuali corrisposte entro il trentuno del mese di ottobre antecedente l'inizio di ogni anno di durata del ciclo dottorale.

TESI DI PERFEZIONAMENTO

L'accordo deve prevedere l'impegno da parte del Finanziatore a:

- a) garantire al perfezionando la possibilità di consegnare e discutere la propria tesi entro le scadenze previste dalla normativa nazionale e dai regolamenti della Scuola;
- b) consentire l'accessibilità della tesi ai valutatori esterni e ai commissari, per lo svolgimento delle attività necessarie alla valutazione della tesi, alla discussione pubblica e al conseguimento del titolo, eventualmente richiedendo agli attori coinvolti la sottoscrizione di impegni alla riservatezza;
- c) garantire l'accessibilità della tesi Ph.D. ai sensi della normativa vigente; può essere previsto, comunque, che il Finanziatore richieda un periodo di embargo per la tesi o per parti di essa, nella misura ritenuta congrua dalla Scuola e comunque fino a un massimo di trentasei mesi.

RISULTATI DELLA RICERCA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

L'accordo deve prevedere che:

- a) la Scuola abbia la titolarità della proprietà intellettuale - esclusiva o almeno congiunta - dei risultati della ricerca, con possibilità di concedere lo sfruttamento economico al Finanziatore a fronte del sostenimento delle spese per la protezione della proprietà industriale (e rimborso alla Scuola di quelle già sostenute per depositi, mantenimenti, ecc.) e di eventuali royalties e minimi garantiti (licenza onerosa);
- b) in caso di cessione al Finanziatore della propria quota di diritti di proprietà intellettuale, la Scuola abbia sempre diritto a una licenza gratuita ed esclusiva ai soli fini di ricerca e/o di studio sui risultati del progetto;
- c) la disciplina della proprietà intellettuale e del relativo sfruttamento economico tenga conto del contributo inventivo delle parti;
- d) il supervisore SNS e il supervisore aziendale del Finanziatore redigano un programma di attività della ricerca condiviso, in modo da prevenire ogni possibile dubbio sulla riferibilità dei risultati della ricerca;
- e) al perfezionando che abbia materialmente concorso al conseguimento di un'invenzione sia riconosciuto il diritto morale a figurare tra gli inventori nella relativa domanda di brevetto, ovvero di deposito di altra privativa industriale.

PUBBLICAZIONI

L'accordo deve prevedere che la Scuola possa pubblicare i risultati della ricerca, eventualmente a seguito di autorizzazione scritta da parte del Finanziatore. L'autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità e riservatezza.

RISERVATEZZA

Qualora il Finanziatore abbia un ruolo attivo nella realizzazione del piano di ricerca del perfezionando (*sviluppo congiunto del progetto, coinvolgimento in un gruppo di ricerca del Finanziatore*), l'accordo deve prevedere reciproci impegni di riservatezza tra Scuola, Finanziatore e perfezionando, in riferimento:

- ☐ al know-how e alle informazioni confidenziali scambiate reciprocamente o rivelate da una parte all'altra in ragione della collaborazione;
- ☐ ai risultati conseguiti nell'ambito della collaborazione, in particolare se possono implicare un vantaggio economico - competitivo o il riconoscimento di meriti scientifici.

Il perfezionando e tutti i ricercatori coinvolti nello sviluppo del progetto devono essere informati e consapevoli dei vincoli in tal senso, mediante la sottoscrizione di uno specifico impegno alla riservatezza.

COMITATO CONGIUNTO

L'accordo deve prevedere la costituzione di un comitato congiunto tra la Scuola e il Finanziatore, con lo scopo di individuare di comune accordo l'eventuale proprietà intellettuale che si dovesse formare in corso di progetto, identificandone la rispettiva titolarità, nonché di decidere in merito ai tempi e ai contenuti delle pubblicazioni o di qualsiasi altra forma di divulgazione dei risultati, ivi compresa la tesi di dottorato.

L'accordo potrà altresì prevedere la possibilità di ammettere, nella commissione per l'aggiudicazione della borsa finanziata, un qualificato rappresentante proposto dal Finanziatore in possesso, ovviamente, della necessaria professionalità.